

Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email info@cafassofigli.it

Napoli, li 17 ottobre 2008

Circolare informativa n° 59/2008

A tutte le Aziende Assiste
Loro sedi

SCADENZE CONTRATTUALI OTTOBRE 2008

AGENZIE MARITTIME ED AEREE ACCORDO 11 DICEMBRE 2006

Indennità di vacanza contrattuale (II rata)

A decorrere dal mese di ottobre 2008, e seguito della scadenza del contratto il 31 marzo 2008, a tutti i lavoratori del settore spettano i seguenti importi Ivc:

Livello	IVC Seconda Rata
7	14,41
6	13,76
5	13,39
4	12,65
3	11,16
2	10,69
1	9,30

Gli importi dell'i.v.c. sono stati determinati redazionalmente applicando le regole stabilite dal Protocollo 23 luglio 1993, in base al quale, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., a tutti i lavoratori è corrisposto - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Si fa presente che il tasso di inflazione programmata utilizzato ai fini del calcolo dell'i.v.c. è quello relativo alla data di decorrenza delle singole tranches (ad es., rispetto ad un c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 2005 - con conseguente corresponsione dell'i.v.c. al 1° aprile 2006 per la prima tranche e al 1° luglio 2006 per la seconda - il tasso d'inflazione applicato per le due tranches è quello relativo all'anno 2006).

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI ACCORDO 28 LUGLIO 2006

Settore noleggio autobus con conducente

Indennità variabili

A decorrere dal 1° ottobre 2008, le aziende corrisponderanno ai dipendenti, per ogni giornata di effettiva prestazione, un ticket restaurant pari a €5,29 giornalieri.

AUTOSCUOLE ACCORDO 25 LUGLIO 2008

Una tantum

Ai lavoratori in servizio al 25 luglio 2008 compete un importo forfettario pari ad €1.280 di cui €1.000 a copertura del periodo 1° gennaio 2006-31 dicembre 2007 ed €280 a copertura del periodo 1° gennaio 2008-31 luglio 2008.

L'una tantum va erogata in 3 tranches, di cui la prima di €400 con la retribuzione di ottobre 2008. L'importo in questione - non utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del t.f.r. - viene proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2006 in funzione della data di assunzione, nonché per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiore a 15 giorni. Le assenze non retribuite o non integrate intervenute nel periodo 1° gennaio 2006-31 luglio 2008 non sono considerati utili ai fini della maturazione dell'una tantum.

COOPERATIVE SOCIALI IPOTESI DI ACCORDO 30 LUGLIO 2008

Arretrati

Gli incrementi dei minimi contrattuali stabiliti dall'accordo di rinnovo, relativi al periodo 1° gennaio 2008-31 luglio 2008, vengono corrisposti in due tranches uguali, di cui la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2008.

La prima tranche è stata corrisposta con la retribuzione del mese di settembre 2008.

DIRIGENTI – AZIENDE COOPERATIVE ACCORDO 22 LUGLIO 2008

Una tantum

Ai dirigenti in forza alla data del 22 luglio 2008 spetta un importo forfettario *una tantum* di €1.300,00 - non utile agli effetti del tfr né di alcun istituto contrattuale o legale - da corrispondere entro il 31 ottobre 2008.

Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2008-30 giugno 2008 ed in forza alla data del 22 luglio 2008, l'importo forfettario è corrisposto pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante detto periodo (le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni sono considerate mese intero).

I miglioramenti economici nelle retribuzioni di fatto percepite, attribuiti dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2005, possono assorbire fino a concorrenza l'importo forfettario,

sia nel caso siano stati concessi a titolo di acconto o di anticipazione dei futuri miglioramenti contrattuali sia nel caso ne sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.

**EDILIZIA – AZIENDE ARTIGIANE
VERBALE DI ACCORDO 23 LUGLIO 2008**

Indennità di funzione – Quadri

A decorrere dal 1° ottobre 2008, l'indennità di funzione spettante ai quadri è elevata ad €140,00 mensili.

Pertanto si fornisce la tabella retributiva applicabile a decorrere dal 1° ottobre 2008.

Livello	Minimo contrattuale	Indennità contingenza	E.d.r.	Indennità di funzione	Totale
7Q	1.429,72	534,28	10,33	140,00	2.114,33
7	1.429,72	534,28	10,33	---	1.974,33
6	1.250,11	529,11	10,33	---	1.789,55
5	1.041,54	522,91	10,33	---	1.574,78
4	964,74	520,12	10,33	---	1.495,19
3	902,23	517,85	10,33	---	1.430,41
2	797,42	515,27	10,33	---	1.323,02
1	697,31	512,58	10,33	---	1.220,22

**FARMACIE – AZIENDE PRIVATE
ACCORDO 23 LUGLIO 2008**

Una tantum

Viene corrisposta ai lavoratori (anche a termine ed agli apprendisti) in forza al 23 luglio 2008, in due tranches, di cui la prima a ottobre 2008 nelle misure sottoindicate:

Farmacie urbane

Livelli	Importi di ottobre 2008
1S	674,76
1	600,00
2	532,36
3	505,44
4	469,88
5	432,91
6	404,25

Farmacie rurali

Livelli	Importi di ottobre 2008
1S	647,77
1	576,00
2	511,07
3	485,23
4	451,09
5	415,59
6	388,08

I suddetti importi spettano in misura riproporzionata in base ai mesi di effettivo servizio nel periodo 1° febbraio 2006-31 luglio 2008, alle assenze non retribuite (ad eccezione di quelle dovute a malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa) ed all'orario ridotto per i lavoratori part-time.

Dall'importo forfettario va detratto quanto corrisposto a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.

L'*una tantum* non viene computata ai fini del tfr né di ogni altra retribuzione indiretta e differita.

FORMAZIONE PROFESSIONALE IPOTESI CCNL 20 NOVEMBRE 2007

Aumento minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2008 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

Livello	Aumento	Minimo conglobato (*)	Totale
9	86,15	2.712,19	2.712,19
8	70,24	2.211,39	2.211,39
7	65,24	2.053,91	2.053,91
6	62,32	1.962,05	1.962,05
5	55,00	1.731,63	1.731,63
4	52,79	1.662,23	1.662,23
3	49,04	1.543,92	1.543,92
2	46,26	1.456,51	1.456,51
1	43,73	1.376,80	1.376,80

(*) Lo stipendio minimo tabellare comprende minimo tabellare, indennità di contingenza e indennità non assorbibile.

Al formatore, formatore tutor e formatore orientatore di nuova assunzione inquadrati nel 5° livello viene attribuito - per un periodo non superiore a 18 mesi - un salario di ingresso pari a quello del livello 4.

FOTOINCISIONE TESSILE ACCORDO 18 MAGGIO 2006

Indennità di vacanza contrattuale (II rata)

A decorrere dal mese di ottobre 2008, a seguito della scadenza del contratto il 31 marzo 2008, a tutti i lavoratori del settore spettano i seguenti importi a titolo di Ivc:

Livello	IVC Seconda Rata
5	12,86
4	12,02
3	10,86
2B	10,12
2A	9,47
1	8,96

Gli importi dell'i.v.c. sono stati determinati redazionalmente applicando le regole stabilite dal Protocollo 23 luglio 1993, in base al quale, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., a tutti i lavoratori è corrisposto - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Si fa presente che il tasso di inflazione programmata utilizzato ai fini del calcolo dell'i.v.c. è quello relativo alla data di decorrenza delle singole tranches (ad es., rispetto ad un c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 2005 - con conseguente corresponsione dell'i.v.c. al 1° aprile 2006 per la prima tranche e al 1° luglio 2006 per la seconda - il tasso d'inflazione applicato per le due tranches è quello relativo all'anno 2006).

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

GIOCATTOLI – AZIENDE INDUSTRIALI IPOTESI DI ACCORDO 10 LUGLIO 2008

Una tantum

Ai lavoratori in forza al 10 luglio 2008 spetta un importo forfettario *una tantum* pari a €180,00, da erogare con la retribuzione del mese di luglio 2008 e di ottobre 2008, commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° gennaio 2008 - 31 maggio 2008 e ridotto proporzionalmente, oltre che nel caso di assunzione nel suddetto periodo, nei casi di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum e Cig a zero ore, nonché per i lavoratori con contratto part-time.

L'una tantum non è utile agli effetti del computo di nessun istituto legali o contrattuale, né del tfr.

GIOCATTOLI – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA VERBALE DI ACCORDO 29 LUGLIO 2008

Una tantum

Ai lavoratori in forza al 29 luglio 2008 compete un importo forfettario *una tantum* nella misura di € 180, da erogarsi in due tranches di pari importo, di cui la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2008.

Tale importo - non utile ai fini del computo di nessun istituto contrattuale e legale, né del t.f.r. - è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° gennaio-31 maggio 2008 e va pertanto proporzionalmente ridotto nei casi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero ore.

La prima tranche è stata erogata con la retribuzione del mese di agosto 2008.

IGIENE AMBIENTALE – AZIENDE MUNICIPALIZZATE ACCORDO 30 GIUGNO 2008

Aumento minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2008 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

Livello	Aumento	Minimo conglobato	E.d.r.	Indennità di funzione	Indennità integrativa	Totale
8 Q	88,41	2.877,25	10,33	120,00	15,00	3.022,58
8	78,68	2.560,34	10,33	---	15,00	2.585,67
7A	70,89	2.306,89	10,33	---	15,00	2.332,22
7B	67,41	2.193,62	10,33	---	15,00	2.218,95
6A	64,13	2.087,09	10,33	---	15,00	2.112,42
6B	61,18	1.990,89	10,33	---	15,00	2.016,22
5A	58,16	1.892,54	10,33	---	15,00	1.917,87
5B	55,69	1.812,11	10,33	---	15,00	1.837,44
4A	53,27	1.733,49	10,33	---	15,00	1.758,82
4B	51,65	1.680,77	10,33	---	15,00	1.706,10
3A	50,00	1.627,15	10,33	---	15,00	1.652,48
3B	47,67	1.551,19	10,33	---	15,00	1.576,52
2A	47,48	1.545,08	10,33	---	15,00	1.570,41
2B	42,71	1.389,96	10,33	---	15,00	1.415,29
1	38,44	1.250,95	10,33	---	15,00	1.276,28

N.B. I lavoratori inquadrati nel livello 8 dell'Area tecnica-amministrativa con qualifica di quadro, in forza al 1° maggio 2008 sono inquadrati nel livello Q (parametro retributivo 230) con un'indennità di funzione per 14 mensilità (pari ad €120,00 dal 1° maggio 2008).

Indennità integrativa

Dal 1° ottobre 2008 l'importo dell'indennità integrativa mensile elevato a €15,00.

IGIENE AMBIENTALE – AZIENDE PRIVATE
ACCORDO 5 APRILE 2008
ACCORDO 22 MAGGIO 2008

Aumento minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2008 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

Livello	Aumento	Minimo conglobato	E.d.r.	Indennità di funzione	Indennità integrativa	Totale
8 Q	88,41	2.875,56	10,33	95,00	15,00	2.995,89
8	78,68	2.558,87	10,33	---	15,00	2.584,20
7A	70,89	2.305,56	10,33	---	15,00	2.330,89
7B	67,41	2.192,42	10,33	---	15,00	2.217,75
6A	64,13	2.085,90	10,33	---	15,00	2.111,23
6B	61,18	1.989,77	10,33	---	15,00	2.015,10
5A	58,16	1.891,49	10,33	---	15,00	1.916,82
5B	55,69	1.811,10	10,33	---	15,00	1.836,43
4A	53,27	1.732,46	10,33	---	15,00	1.757,79
4B	51,65	1.679,82	10,33	---	15,00	1.705,15
3A	50,00	1.626,19	10,33	---	15,00	1.651,52
3B	47,67	1.550,30	10,33	---	15,00	1.575,63
2A	47,47	1.544,17	10,33	---	15,00	1.569,50
2B	42,71	1.389,16	10,33	---	15,00	1.414,49
1	38,44	1.250,24	10,33	---	15,00	1.275,57

Indennità integrativa

Dal 1° ottobre 2008 l'importo dell'indennità integrativa mensile è elevato a €15,00.

MINIERE – AZIENDE INDUSTRIALI
VERBALE DI ACCORDO 19 LUGLIO 2006

Indennità di vacanza contrattuali (II rata)

A decorrere dal mese di ottobre 2008, a seguito della scadenza del contratto il 31 marzo 2008, a tutti i lavoratori del settore spettano i seguenti importi a titolo di Ivc:

Livello	IVC Seconda Rata
1 S	14,39
1	14,10
2	13,22

3	12,07
4	11,13
5	10,59
6	10,07
7	9,53
8	9,02

Gli importi dell'i.v.c. sono stati determinati redazionalmente applicando le regole stabilite dal Protocollo 23 luglio 1993, in base al quale, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., a tutti i lavoratori è corrisposto - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Si fa presente che il tasso di inflazione programmata utilizzato ai fini del calcolo dell'i.v.c. è quello relativo alla data di decorrenza delle singole tranches (ad es., rispetto ad un c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 2005 - con conseguente corresponsione dell'i.v.c. al 1° aprile 2006 per la prima tranche e al 1° luglio 2006 per la seconda - il tasso d'inflazione applicato per le due tranches è quello relativo all'anno 2006).

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

OMBRELLI – AZIENDE INDUSTRIALI ACCORDO 7 LUGLIO 2006

Indennità di vacanza contrattuale (II rata)

A decorrere dal mese di ottobre 2008, a seguito della scadenza del contratto il 31 marzo 2008, a tutti i lavoratori del settore spettano i seguenti importi a titolo di Ivc:

Livello	IVC Seconda Rata
6 Q	13,18
6	13,18
5	11,76
4	10,97
3	10,43
2	9,91
1	8,38

Gli importi dell'i.v.c. sono stati determinati redazionalmente applicando le regole stabilite dal Protocollo 23 luglio 1993, in base al quale, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., a tutti i lavoratori è corrisposto - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del

tasso di inflazione programmata , da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Si fa presente che il tasso di inflazione programmata utilizzato ai fini del calcolo dell'i.v.c. è quello relativo alla data di decorrenza delle singole tranches (ad es., rispetto ad un c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 2005 - con conseguente corresponsione dell'i.v.c. al 1° aprile 2006 per la prima tranche e al 1° luglio 2006 per la seconda - il tasso d'inflazione applicato per le due tranches è quello relativo all'anno 2006).

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

PANIFICAZIONE – FEDERPANIFICATORI ACCORDO PONTE 5 DICEMBRE 2007

Indennità di vacanza contrattuale (I rata)

A decorrere dal mese di ottobre 2008, a seguito della scadenza del contratto il 30 giugno 2008, a tutti i lavoratori del settore spettano i seguenti importi a titolo di Ivc:

Livello	IVC Prima Rata
A1S	7,51
A1	6,93
A2	6,40
A3	5,83
A4	5,46
B1	7,39
B2	5,80
B3	5,43
B4	5,11

Panifici industriali

Livello	IVC Prima Rata
1	8,09
2	7,66
3 A	7,26
3 B	6,93
4	6,24
5	5,82
6	5,30

Gli importi dell'i.v.c. sono stati determinati redazionalmente applicando le regole stabilite dal Protocollo 23 luglio 1993, in base al quale, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi

dalla data di scadenza del c.c.n.l., a tutti i lavoratori è corrisposto - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Si fa presente che il tasso di inflazione programmata utilizzato ai fini del calcolo dell'i.v.c. è quello relativo alla data di decorrenza delle singole tranches (ad es., rispetto ad un c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 2005 - con conseguente corresponsione dell'i.v.c. al 1° aprile 2006 per la prima tranche e al 1° luglio 2006 per la seconda - il tasso d'inflazione applicato per le due tranches è quello relativo all'anno 2006).

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

PANIFICAZIONE FIESA ACCORDO PONTE 5 DICEMBRE 2007

Indennità di vacanza contrattuale (I rata)

A decorrere dal mese di ottobre 2008, a seguito della scadenza del contratto il 30 giugno 2008, a tutti i lavoratori del settore spettano i seguenti importi a titolo di Ivc:

Livello	IVC Prima Rata
A 1 S	7,57
A 1	6,98
A 2	6,46
A 3	5,88
A 4	5,51
B 1	7,44
B 2	5,85
B 3	5,49
B 4	5,16

Panifici industriali

Livello	IVC Prima Rata
1	8,14
2	7,71
3 A	7,31
3 B	6,98
4	6,29
5	5,87
6	5,35

Gli importi dell'i.v.c. sono stati determinati redazionalmente applicando le regole stabilite dal Protocollo 23 luglio 1993, in base al quale, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., a tutti i lavoratori è corrisposto - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Si fa presente che il tasso di inflazione programmata utilizzato ai fini del calcolo dell'i.v.c. è quello relativo alla data di decorrenza delle singole tranches (ad es., rispetto ad un c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 2005 - con conseguente corresponsione dell'i.v.c. al 1° aprile 2006 per la prima tranche e al 1° luglio 2006 per la seconda - il tasso d'inflazione applicato per le due tranches è quello relativo all'anno 2006).

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

POMPE FUNEBRI AZIENDE MUNICIPALIZZATE ACCORDO 28 SETTEMBRE 2006

Aumento minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2008 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

Livello	Aumento	Minimo contrattuale	Indennità contingenza	E.d.r.	Totale
QS	70,00	1.999,34	551,92	10,33	2.561,59
Q	61,00	1.741,95	546,30	10,33	2.298,58
A1	52,00	1.484,93	545,17	10,33	2.040,43
A2	46,00	1.313,62	538,68	10,33	1.862,63
B1	41,60	1.187,98	529,76	10,33	1.728,07
B2	38,00	1.085,17	526,85	10,33	1.622,35
C1	34,40	982,39	523,98	10,33	1.516,70
C2	31,80	908,13	521,95	10,33	1.440,41
C3	30,40	868,16	520,88	10,33	1.399,37
D1	29,00	828,19	519,81	10,33	1.358,33
D2	26,60	759,61	517,97	10,33	1.287,91
D3	20,00	571,16	516,23	10,33	1.097,72

SCUOLE PRIVATE - RELIGIOSE ACCORDO 4 GIUGNO 2007

Aumento minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2008 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

Livello	Aumento	Minimo	Totale
6	66,00	1.580,49	1.580,49
5	65,00	1.420,80	1.420,80
4	64,00	1.353,70	1.353,70
3	63,00	1.313,58	1.313,58
2	62,00	1.277,86	1.277,86
1	61,00	1.243,74	1.243,74

**SOCIETA' DI CORSE DEI CAVALLI
ACCORDO DI RINNOVO 23 NOVEMBRE 2006**

Indennità di vacanza contrattuale (I rata)

A decorrere dal mese di ottobre 2008, a seguito della scadenza del contratto il 30 giugno 2008, a tutti i lavoratori del settore spettano i seguenti importi a titolo di Ivc:

Livello	IVC Prima Rata
AQ	10,57
B2	10,46
B1	9,64
C2	9,14
C1	8,38
D3	8,16
D2	8,04
D1	7,69
E2	7,36
E1	7,09
F1	6,13

Gli importi dell'i.v.c. sono stati determinati redazionalmente applicando le regole stabilite dal Protocollo 23 luglio 1993, in base al quale, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., a tutti i lavoratori è corrisposto - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Si fa presente che il tasso di inflazione programmata utilizzato ai fini del calcolo dell'i.v.c. è quello relativo alla data di decorrenza delle singole tranches (ad es., rispetto ad un c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 2005 - con conseguente corresponsione dell'i.v.c. al 1° aprile 2006 per la prima tranche e al 1° luglio 2006 per la seconda - il tasso d'inflazione applicato per le due tranches è quello relativo all'anno 2006).

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

STUDI PROFESSIONALI ACCORDO 29 LUGLIO 2008

Aumento minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2008 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

Livello	Aumento	Minimo	Totale
Q	45,80	1.889,83	1.889,83
1	40,51	1.672,36	1.672,36
2	35,29	1.456,69	1.456,69
3S	32,70	1.351,14	1.351,14
3	32,27	1.338,87	1.338,87
4S	31,25	1.298,32	1.298,32
4	30,01	1.249,42	1.249,42
5	27,93	1.165,03	1.165,03
ex 1 - assunto entro 30.6.04	40,51	1.714,71	1.714,71
ex 2 - assunto entro 30.6.04	35,23	1.559,16	1.559,16
ex 3S - assunto entro 30.6.04	32,70	1.461,54	1.461,54

Lavoratori ex Confedertecnica

Gli importi della paga base tabellare conglobata sono i seguenti:

Livelli	Dal 1.10.2008
1	1.714,71
2	1.559,16
3S	1.461,54

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso